

ATS SARDEGNA ASSL CAGLIARI

SEDE DEL COMITATO ZONALE

AMBITO PROVINCIALE DI CAGLIARI, EX ART. 18 ACN 31.03.2020 MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI

che comprende le AA.SS.SS.LL. di Sanluri, Carbonia, Cagliari, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, l'INAIL di Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano e altre istituzioni previste dalla dichiarazione a verbale n. 1 dell'ACN 31.03.2020.

PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 20 ACN 31/03/2020

3° TRIMESTRE 2020

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 21 ACN 31/03/2020			
Branca	Azienda / Sede di servizio	Ore settimanali non divisibili	Modalità di svolgimento Orario L'espletamento dell'attività in oggetto avverrà secondo le seguenti modalità <u>da indicare sul modulo di domanda:</u>
Medicina Interna	ASSL Cagliari Presso il Presidio Sanitario Casa Circondariale di Uta	18,00	<ul style="list-style-type: none">Dalle 08:00 alle 14:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;

I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all'incarico disponibile, **devono comunicare la propria disponibilità, entro il 15 settembre 2020, con lettera raccomandata A/R** al seguente indirizzo – ATS Sardegna ASSL Cagliari, S.C. Medicina Convenzionata, Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA) - **o posta elettronica certificata personale** al seguente indirizzo PEC: medconvenzionata.cagliari@pec.atssardegna.it

La domanda **dovrà** essere redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito aziendale:

- Modulo n° 1 art. 21 c.2 lettera A.B.C.D.E.F.G
- Modulo n° 2 art. 21 c.2 lettera H.I.J

www.aslcagliari.it → ASL Informa → Comitato Consultivo Zonale → [Modulistica per la domanda di disponibilità per gli incarichi disponibili pubblicati](#)

Si precisa, inoltre, che:

- I candidati **dovranno inviare i seguenti documenti**, compilati in ogni parte e sottoscritti:
 - Modulo n° 1 art. 21 c.2 lettera A.B.C.D.E.F.G ovvero Modulo n° 2 art. 21 c.2 lettera H.I.J;
 - Autocertificazione informativa;
 - Documento di identità.
- le ore degli incarichi pubblicati **non sono frazionabili in sede di assegnazione**, ai sensi dell'art. 20 c. 4 ACN 2020
- la comunicazione di disponibilità, **pena esclusione dalla procedura**, dovrà essere inviata **entro il 15 settembre 2020**. A tal fine, farà fede la data del timbro postale o la data della trasmissione dalla **posta elettronica certificata**.
- **In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di posta elettronica non certificata o da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare e saranno escluse le domande non sottoscritte;**
- Poiché è onere del candidato verificare la regolarità degli allegati alla PEC, l'invio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con files illeggibili, oppure senza che l'allegato Modulo n. 1 o Modulo n. 2 risulti compilato, equivarrà a

mancata presentazione della disponibilità, qualora il candidato non provveda ad un nuovo invio entro il giorno di scadenza; entrambe queste circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura.

- La disponibilità ed il relativo allegato dovranno essere esclusivamente inviati in formato PDF non modificabili. Non sarà valutata, ai fini dell'ammissione, la documentazione presentata in formati modificabili, entro il termine fissato dal presente avviso, la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.

Selargius, 09/09/2020

ACN 31/03/2020

ART. 21 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.

1. Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all'incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui all'articolo 20, comma 3, la propria disponibilità all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui al comma successivo.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
 - a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui è pubblicato l'incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
 - b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all'attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 51;
 - c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
 - d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
 - e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
 - f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, comma 1;

g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a cui si applica il presente Accordo);

h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 19 del presente Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria valida per l'anno in corso;

i) specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19;

j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico di specialista ambulatoriale.

3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla j), con esclusione delle lettere h) e i), l'anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica. Gli aspiranti di cui alla lettera i) sono graduati nell'ordine della minore età anagrafica, dell'anzianità di specializzazione e dell'anzianità di laurea.

4. L'Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma 2, può conferire l'incarico anche a specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all'articolo 28, comma 1 del presente Accordo, graduandoli secondo la maggiore anzianità di incarico. L'Azienda predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti gli interessati.

5. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico di cui al presente articolo è consentito il trasferimento qualora abbia maturato un'anzianità, nell'incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

6. Lo specialista, il veterinario o il professionista in posizione di priorità deve comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda.

La formalizzazione dell'incarico deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico.

7. L'incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettere h) e i) è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.